

(N. 1507)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1978

Nuove norme per la disciplina del rapporto di lavoro
del personale di stato maggiore navigante delle società
del gruppo Finmare

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, detta norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

L'articolo 7 del menzionato regio decreto-legge n. 2164, in particolare, prevede l'obbligo dell'adozione di regolamenti organici per disciplinare i rapporti di lavoro tra le società stesse ed il relativo personale di stato maggiore navigante.

In ossequio al dettato della riportata norma il rapporto di lavoro di detto personale

è oggi disciplinato da appositi regolamenti organici adottati dalle società interessate.

E da rilevare tuttavia che la disciplina regolamentare ha comportato alle società pesanti aggravii di costo nella gestione del personale, con oneri di gran lunga superiori a quelli sostenuti dall'armamento libero per la disciplina del rapporto di lavoro del proprio personale o dalle stesse società del gruppo Finmare per il personale non ammesso a fruire delle disposizioni del regolamento organico.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei regolamenti organici possono così schematicamente essere sintetizzati.

Oneri per:

a) consistenti aumenti per anzianità previsti per la paga ed il complemento paga;

b) numerosi elementi retributivi, previsti dal regolamento organico e non previsti dalle disposizioni contrattuali del personale di stato maggiore navigante dell'armamento libero;

c) periodo di riposo garantito in misura più prolungata con conseguente necessità di disporre di riserve più consistenti;

d) contribuzione previdenziale alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara che deve essere effettuata — a differenza di quella della gestione marittimi della medesima Cassa — in percentuale maggiore e su tutti gli elementi retributivi corrisposti e non su retribuzioni convenzionali medie notoriamente meno elevate;

e) avanzamenti di grado, inclusi quelli a comandante e a direttore di macchina, esclusivamente per anzianità congiunta a merito.

In seguito all'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che all'articolo 1 impone alle società del gruppo Finmare di gestire i servizi ad esse affidati « avendo presente l'esigenza della massima efficienza ed economicità », si è da più parti fatto rilevare come il regime di regolamento organico del personale di stato maggiore navigante si manifesti antitetico con i nuovi indirizzi fissati dal legislatore per la gestione delle società interessate.

Con il presente disegno di legge si provvede pertanto a superare l'attuale regime, che,

come si è detto, trova fonte nel regio decreto-legge n. 2164 del 1936, ed a riportare nell'ambito della contrattazione collettiva di lavoro la disciplina del rapporto di lavoro del personale in questione. Naturalmente il provvedimento fa salvi i diritti acquisiti del personale cui la disciplina regolamentare è stata fino ad oggi applicata.

Si ritiene opportuno far presente che il problema di un superamento della disciplina regolamentare relativa al personale di stato maggiore navigante delle società del gruppo Finmare è stato già affrontato in sede sindacale; con l'accordo sindacale del 31 maggio 1975 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del gruppo Finmare è stato convenuto di sospendere sino al 31 dicembre 1977 l'immissione di ufficiali nel regime di regolamento organico.

Inoltre, con il successivo accordo sindacale 21 dicembre 1977 stipulato sempre dall'Associazione dell'armamento di linea e la Federazione marinara CGIL, CISL e UIL, è stata prorogata, fino alla stipulazione dell'accordo relativo ai contratti collettivi di lavoro del personale navigante, amministrativo ed operaio delle società del gruppo Finmare, la sospensione della immissione di ufficiali nel regime del regolamento organico.

L'attuale disegno di legge, pertanto, è nella linea degli orientamenti già seguiti negli ultimi anni per la gestione del personale delle società del gruppo Finmare; esso d'altra parte risponde pienamente alle attese delle organizzazioni sindacali dei marittimi e dell'armamento libero e sovvenzionato di arrivare in prosieguo di tempo ad una completa unificazione dei contratti collettivi di lavoro per gli equipaggi delle navi mercantili, allo scopo di evitare sperequazioni nel trattamento economico e normativo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I rapporti di lavoro del personale di stato maggiore navigante delle società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », che alla data di entrata in vigore della presente legge non è inquadrato nel regime di regolamento organico, o che verrà assunto dalle società stesse successivamente, sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro 1° dicembre 1974, e successive modificazioni, per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tsl (società di preminente interesse nazionale) e dal contratto collettivo di lavoro 1° dicembre 1974, e successive modificazioni, per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 500 tsl (società di preminente interesse nazionale).

Al personale di stato maggiore navigante delle società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », il cui rapporto di lavoro è disciplinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal regolamento organico, continueranno ad essere applicate le disposizioni del regolamento stesso.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.